Associazione Nazionale Commercialisti

dal 1950

MPHIM+

Il codice della crisi: cosa deve comunicare il commercialista agli imprenditori per evitare la responsabilità professionale

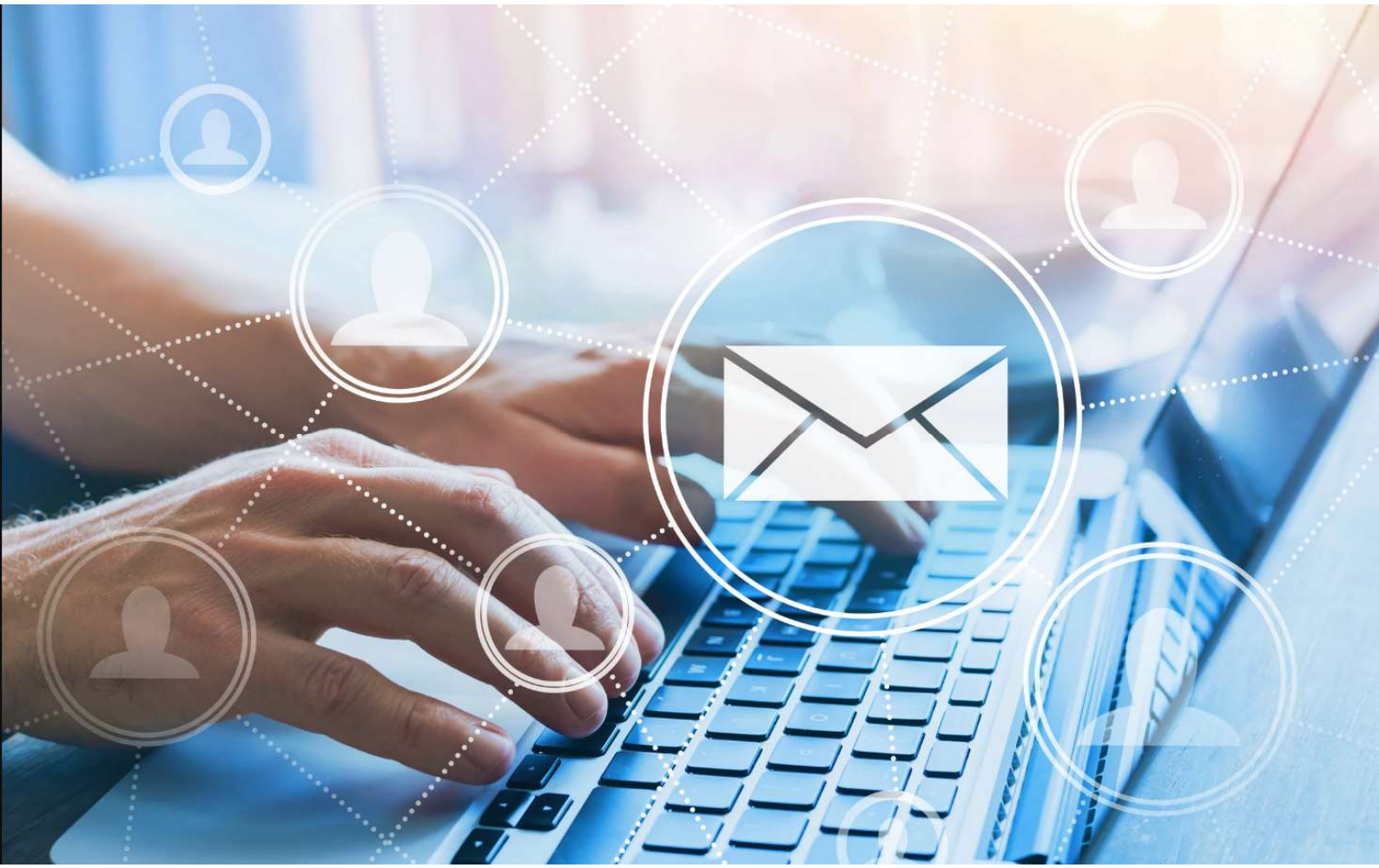

Care Colleghe, Cari Colleghi,

la giurisprudenza è più volte intervenuta sul dovere di diligenza richiesto al professionista. In tal senso, in tema di responsabilità professionale, il commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Tribunale di Milano, sez. I, n. 1645/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020). (1)

Alla luce delle novità introdotte dal Codice della crisi in materia di assetti organizzativi e degli obblighi di segnalazione previsti per i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL) dall'art. 30-sexies del decreto-legge 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dalle quali possono discendere effetti assai perniciosi in capo all'imprenditore, è stato predisposto questo documento per aiutare il commercialista nella predisposizione di specifiche comunicazioni da inviare ai clienti.

Tali comunicazioni sono state pensate per dare un'informazione quanto più completa e prendono le mosse dalla lettera di compliance dell'Ade di seguito riportata.

Marco Cuchel — *Nicolò Castello*

Presidente ANC — MPHIM+

Agenzia Entrate

Gentile contribuente,

l'articolo 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo, l'esistenza di debiti tributari di ammontare superiore a determinate soglie.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l'esistenza di debiti IVA scaduti e non versati risultanti dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per importi superiori a euro 5.000.

Al riguardo, si segnala che dal controllo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2022, risulta una imposta dichiarata e non versata pari a € 13.263,99 , superiore alla soglia prevista dalla norma.

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario, che potrebbero determinare una situazione di crisi dell'impresa, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata disciplinata dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Comunicazioni da inviare ai clienti, in base alla forma giuridica (ditte individuali, società di persone e società di capitali), come prima informativa sugli obblighi in materia di crisi d'impresa e soglie di allerta previste per i creditori pubblici qualificati.

Comunicazione dello Studio alle imprese individuali **Pag. 3**

Comunicazione dello Studio alle società di persone **Pag. 4**

Comunicazione dello Studio alle società di capitali **Pag. 5**

Comunicazione dello Studio alle imprese individuali

Gentile cliente,

l'art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:

- per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all'importo di euro 5.000;

- per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all'importo di euro 100.000;

- per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,

2) all'importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

Per effetto del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 anche l'INAIL è tenuta a segnalare all'imprenditore l'esistenza di un debito per premi assicurativi, scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000 (art. 25-novies, comma 1 lettera b del d. Lgs 14/2019 così come modificato dal D. Lgs 83/2022).

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata (decreto-legge 24 agosto del 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147).

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Vi consigliamo pertanto di adottare le misure idonee previste dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità del debito, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Al fine di valutare se le procedure previste nella vostra impresa rispondono alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1, vi consigliamo di richiedere, prima possibile, un appuntamento per avviare una verifica delle misure idonee adottate al fine di assicurare la compliance con le norme di legge testé richiamate.

Comunicazione dello Studio alle società di persone

Gentile cliente,

l'art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:

- per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e superiore all'importo di euro 5.000;

- per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all'importo di euro 200.000;

- per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,

2) all'importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati,

Per effetto del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 anche l'INAIL è tenuta a segnalare all'imprenditore l'esistenza di un debito per premi assicurativi, scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000 (art. 25-novies, comma 1 lettera b del d. Lgs 14/2019 così come modificato dal D. Lgs 83/2022).

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata (decreto-legge 24 agosto del 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147).

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Vi consigliamo pertanto di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato così come previsto dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Al fine di valutare se le procedure previste nella vostra impresa rispondono alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2, vi consigliamo di richiedere, prima possibile, un appuntamento per avviare una verifica degli assetti instituiti al fine di assicurare la compliance con le norme di legge testé richiamate.

Comunicazione dello Studio alle società di capitali

Gentile cliente,

l'art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo, l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:

- per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all'importo di euro 5.000;

- per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all'importo di euro 500.000.

- per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;

2) all'importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

Per effetto del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 anche l'INAIL è tenuta a segnalare all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000 (art. 25-novies, comma 1 lettera b del d. Lgs 14/2019 così come modificato dal D. Lgs 83/2022).

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata (decreto-legge 24 agosto del 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147).

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Vi consigliamo pertanto di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Al fine di valutare se le procedure previste nella vostra impresa rispondono alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2, vi consigliamo di richiedere, prima possibile, un appuntamento per avviare una verifica degli assetti instituiti al fine di assicurare la compliance con le norme di legge testé richiamate.

Comunicazioni da inviare ai clienti senza alcuna distinzione in base alla forme giuridica, in caso di superamento delle soglie previste per i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Ade e Agenzia delle Entrate-Riscossione).
È stata prevista, in particolare, una comunicazione specifica in base al creditore pubblico qualificato.
Tali comunicazioni hanno lo scopo di anticipare il contenuto degli inviti di compliance da parte dell'INPS, INAIL, Ade e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Non dimenticare di selezionare l'ultimo periodo della comunicazione in base al cliente. In particolare nel caso di imprenditore individuale, selezionare il periodo accanto all'indicazione «Nel caso di imprese Individuali» mentre, nel caso di imprese societarie o collettive selezionare il periodo riportato a sinistra rispetto all'indicazione «Nel caso di Società»

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di debito IVA vs AdE **Pag. 7**

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di debiti contributivi vs INPS **Pag. 8**

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di debiti vs Agenzia delle Entrate-Riscossione **Pag. 9**

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di premi assicurativi vs INAIL **Pag. 10**

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di debito IVA vs AdE

Gentile cliente,

l'art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie.

Al riguardo si rileva che, in relazione alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al ….. Trimestre 20…, risulta un imposta dichiarata e non pagata pari a ……. superiore alla soglia prevista dalla norma.

In seguito a tale inadempienza, l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad inviare al contribuente una comunicazione di compliance con l'invito ad attivare la composizione negoziata della crisi.

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Si consiglia pertanto di regolarizzare quanto dovuto nel più breve tempo possibile.

Nel caso di imprese individuali

Vi consigliamo inoltre di adottare le misure idonee previste dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Nel caso di società

Vi consigliamo inoltre di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di debiti contributivi vs INPS

Gentile cliente,

l'art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie.

Al riguardo si rileva che un ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare pari a ……., superiore alla soglia prevista dalla norma.

In seguito a tale inadempienza, l'INPS è tenuta ad inviare al contribuente una comunicazione di compliance con l'invito ad attivare la composizione negoziata della crisi.

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Si consiglia pertanto di regolarizzare quanto dovuto nel più breve tempo possibile.

Nel caso di imprese individuali

Vi consigliamo inoltre di adottare le misure idonee previste dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Nel caso di società

Vi consigliamo inoltre di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di debiti vs Agenzia delle Entrate-Riscossione

Gentile cliente,

l'art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie.

Al riguardo si rileva che i crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni pari a ……., sono superiori alla soglia previsti dalla norma.

In seguito a tale inadempienza, l'Agenzia delle Entrate-RIscossione è tenuta ad inviare al contribuente una comunicazione di compliance con l'invito ad attivare la composizione negoziata della crisi.

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Nel caso di imprese individuali

Vi consigliamo di adottare le misure idonee previste dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Nel caso di società

Vi consigliamo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori superiori alle soglie previste dalla normativa.

Comunicazione da inviare ai clienti in caso di superamento della soglia di premi assicurativi vs INAIL

Gentile cliente,

Per effetto del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 l'INAIL è tenuta a segnalare all'imprenditore l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000 (art. 25-novies, comma 1 lettera b del d. Lgs 14/2019 così come modificato dal D. Lgs 83/2022).

Al riguardo si rileva che un ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di premi assicurativi pari a ……., superiore alla soglia prevista dalla norma.

In seguito a tale inadempienza, l'INAIL è tenuta ad inviare al contribuente una comunicazione di compliance con l'invito ad attivare la composizione negoziata della crisi.

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.

Si consiglia pertanto di regolarizzare quanto dovuto nel più breve tempo possibile.

Nel caso di imprese individuali

Vi consigliamo inoltre di adottare le misure idonee previste dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Nel caso di società

Vi consigliamo inoltre di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

